



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

N. 2/2023 Registro Deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 30/01/2023

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

L'anno 2023 addì 30 del mese di 01 alle ore 21:00 nella sede delle adunanze, con possibilità di collegamento da remoto in videoconferenza, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

BELLIFEMINE MARIA IRENE	SINDACO	Presente
ASTUTI SAMUELE	CONSIGLIERE	Assente
CARANGI MARIA CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
CENTANIN DONATELLA	CONSIGLIERE	Presente
RODIGHIERO MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
CROCI ALBA	CONSIGLIERE	Presente
MANFREDI MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
CAMBIANICA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
MALNATI CARLO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MANINI OLINTO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
MUNARI CARLA LEOPOLDA	CONSIGLIERE	Presente
CASSINA PAOLA LORENZA	CONSIGLIERE	Presente
NEGRO STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
VANZO ROBERTINO	CONSIGLIERE	Assente
DAMIANI SANDRO	CONSIGLIERE	Presente

Assenti: 3, Astuti Samuele, Negro Stefano, Vanzo Robertino.

Al termine della votazione del punto 1) i consiglieri Abbiati Sara Andrea e Genualdi Daniel prendono posto tra i banchi del consiglio comunale e dal punto 2) vengono conteggiati nel computo dei presenti.

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MANINI OLINTO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'Argomento in oggetto.

Su relazione dell'Assessore CANNITO NADIA.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Espone Assessore Cannito Nadia.

Interventi: Consigliere Damiani Sandro, Consigliere Rodighiero Matteo, Consigliere Cassina Paola Lorenza, Assessore Bernard Jacopo, Consigliere Manfredi Maria Cristina.

Durante la discussione il consigliere Cassina chiede di discutere il presente punto congiuntamente al punto 3) mozione presentata congiuntamente dai gruppi consiliari Fratelli d'Italia – Lega Salvini Lombardia avente ad oggetto: mozione stralcio cartelle enti locali 2010-2015.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- il comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone l'annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il successivo comma 223 prevede che dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 222;
- il successivo comma 227 dispone che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per 9 le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;
- il successivo comma 228 prevede che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali”*.
- nel corso degli anni il Comune ha affidato all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione – Ader) importi che rientrerebbero nell'annullamento parziale previsto dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
- è intenzione dell'Amministrazione comunale avvalersi della possibilità prevista dal sopra richiamato comma 229 e, quindi, disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sia per gli effetti finanziari-contabili negativi che ne deriverebbero e sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2023 con la quale l'organo propone l'approvazione del diniego dello stralcio parziale articolo 1, commi 227 - 229, legge n. 197/2022 ;

VISTA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 42 del D.Lvo n.267/2000;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO E ACQUISITO ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.267/2000 il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione in materia;

CONSIDERATO CHE l'argomento oggetto della presente deliberazione è stato discusso dalla competente Commissione Consiliare in data 23/01/2023;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

CON la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 14

Consiglieri votanti: 14

Consiglieri astenuti: 0

Voti favorevoli: 10 Bellifemine Maria Irene, Carangi Maria Cecilia, Centanin Donatella, Rodighiero Matteo, Croci Alba, Manfredi Maria Cristina, Cambianica Simone, Malnati Carlo Giuseppe, Manini Olinto, Munari Carla Leopolda.

Voti contrari: 4 Cassina Paola Lorenza, Abbiati Sara Andrea, Genualdi Daniel, Damiani Sandro.

DELIBERA

- 1) **DI AVVALERSI** della possibilità prevista dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, quindi, **disporre la non applicazione dell'annullamento parziale** disciplinato dai commi 227 e 228 dello stesso articolo sia per gli effetti finanziari-contabili negativi che ne deriverebbero e sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;
- 2) **DI DARE COMUNICAZIONE** dell'adozione del provvedimento previsto dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad Agenzia delle Entrate Riscossione con le modalità pubblicate dalla stessa sul proprio sito istituzionale in data 5 gennaio 2023;
- 3) **DI DARE ATTO** che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 come risulta nella parte narrativa.

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 14

Consiglieri votanti: 14

Consiglieri astenuti: 0

Voti favorevoli: 10 Bellifemine Maria Irene, Carangi Maria Cecilia, Centanin Donatella, Rodighiero Matteo, Croci Alba, Manfredi Maria Cristina, Cambianica Simone, Malnati Carlo Giuseppe, Manini Olinto, Munari Carla Leopolda.

Voti contrari: 4 Cassina Paola Lorenza, Abbiati Sara Andrea, Genualdi Daniel, Damiani Sandro.

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MANINI OLINTO

IL SEGRETARIO

TALDONE MARGHERITA